

N. 1789-230-310-337-470-472-477-478-
523-670-858-983-1480-1559-1732-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DEL-
LO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL
RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore: VINCENZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LONGO)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

—

Presentato il 4 giugno 1984

Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto
dei pubblici dipendenti

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARI MARTE, LABRIOLA, SANTINI, ANDÒ

Presentata il 20 luglio 1983

Perequazione delle pensioni del personale civile
e militare dello Stato

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PATRIA, ANDREOLI, BAMBI, BERNARDI GUIDO, BIANCHI, BON-
FERRONI, BROCCA, CACCIA, CAFARELLI, CARLOTTO, CASATI, CI-
TARISTI, CORSI, CONTU, FALCIER, FERRARI SILVESTRO, FOSCHI,
FOTI, GARAVAGLIA, IANNIELLO, LATTANZIO, LO BELLO, LUCCHE-
SI, MALVESTIO, MELELEO, MEMMI, MENSORIO, MICHELI, MORO,
NAPOLI, PAGANELLI, PASQUALIN, PERRONE, PERUGINI, QUIETI,
RABINO, ROSSI, ROSSI di MONTELERA, RIGHI, RINALDI, RUSSO
FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, SAVIO, SCA-
IOLA, SILVESTRI, SORICE, TESINI, VINCENZI, VISCARDI, VITI,
ZAMPIERI, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI**

Presentata il 9 agosto 1983

Norme per la perequazione e la omogeneizzazione del tratta-
mento di fine rapporto nel settore pubblico

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SOSPIRI, PAZZAGLIA, VALENSISE, ABBATANGELO,
TRINGALI, POLI BORTONE, FINI, FORNER**

Presentata il 10 agosto 1983

Norme per il collegamento delle pensioni del settore pubblico
alla dinamica delle retribuzioni

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAROCCHIO, CRISTOFORI, BALESTRACCI, BALZARDI, BAMBI, BERNARDI GUIDO, CARLOTTO, CASINI PIER FERDINANDO, CONTU, CORSI, DEL MESE, FIORI, FRANCHI ROBERTO, LA RUSSA, LUCCHESI, MEMMI, MEROLLI, NAPOLI, ORSENIGO, PATRIA, PERUGINI, PONTELLO, PORTATADINO, QUIETI, RABINO, RAVASIO, RIGHI, ROSSI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO RAFFAELE, SCAIOLA, SILVESTRI, VISCARDI, ZOLLA, IANNIELLO, GIGLIA, CATTANEI, PASQUALIN, ZOPPI

Presentata il 19 settembre 1983

Norme per il riconoscimento dell'anzianità pregressa ai fini della quiescenza e dell'indennità di buonuscita ai pensionati dello Stato, già inquadrati nei livelli retributivi e cessati dal servizio dopo le decorrenze giuridiche previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAROCCHIO, CRISTOFORI, BALESTRACCI, BALZARDI, BAMBI, BERNARDI GUIDO, CARLOTTO, CASINI PIER FERDINANDO, CONTU, CORSI, DEL MESE, FIORI, FRANCHI ROBERTO, LA RUSSA, LUCCHESI, MEMMI, MEROLLI, NAPOLI, ORSENIGO, PATRIA, PERUGINI, PONTELLO, PORTATADINO, QUIETI, RABINO, RAVASIO, RIGHI, ROSSI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO RAFFAELE, SCAIOLA, SILVESTRI, VISCARDI, ZOLLA, IANNIELLO, GIGLIA, CATTANEI, PASQUALIN, ZOPPI

Presentata il 19 settembre 1983

Estensione ai dipendenti statali dei benefici di cui all'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980 e collegamento delle pensioni alla dinamica retributiva del personale in attività di servizio

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIORI, ABETE, BAMBI, BERNARDI GUIDO, BIANCHI, BROCCA, CACCIA, CAFARELLI, CARLOTTO, CASINI PIER FERDINANDO, CONTU, CORSI, D'ACQUISTO, FALCIER, FERRARI SILVESTRO, FOTI, GIGLIA, GIOIA, IANNIELLO, LATTANZIO, LO BELLO, LUCCHESI, MEMMI, MORA, NAPOLI, ORSINI GIANFRANCO, PASQUALIN, PATRIA, PERRONE, PERUGINI, PICANO, PONTELLO, QUARENGHI, QUIETI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI, ROSSI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SANZA, SARETTA, SAVIO, SCAIOLA, SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, SORICE, SULLO, TANCREDI, URSO, VISCARDI, VITI, ZOLLA, ZOPPI, CASINI CARLO

Presentata il 20 settembre 1983

—

Perequazione dei trattamenti di pensione
per i pubblici dipendenti

—————

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 20 settembre 1983

—

Interpretazione autentica dell'articolo 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente la valutazione dell'anzianità pregressa al personale civile e militare dello Stato collocato in pensione dalle date di decorrenza giuridica della predetta legge

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, RUBINACCI, ALPINI, TATARELLA, RALLO, MICELI, LO PORTO, PELLEGATTA

Presentata il 22 settembre 1983

—

Riconoscimento dei diritti acquisiti previsti per il trattamento di quiescenza dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, limitatamente al personale civile e militare dello Stato collocato a riposo nel periodo 1° giugno 1977-1° marzo 1979

—————

d'iniziativa del deputato IANNIELLO

Presentata il 19 ottobre 1983

—

Perequazione di alcuni trattamenti pensionistici in atto
dei lavoratori dipendenti pubblici

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASINI PIER FERDINANDO, FIORI, FERRARI SILVESTRO, ASTORI,
BIANCHINI, CORSI, FAUSTI, FRANCHI ROBERTO, MATTARELLA,
MEMMI, RAVASIO, ROSSI, SARETTA, SAVIO, SENALDI, ZUECH**

Presentata il 16 novembre 1983

—

Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dell'intera
anzianità di servizio ad alcune categorie di personale civile e
militare dello Stato collocate a riposo negli anni 1977 e 1978

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIRO, FERRARI MARTE

Presentata il 6 dicembre 1983

—

Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, del-
l'anzianità pregressa al personale dello Stato inquadrato nei
livelli retributivi funzionali dalla legge 11 luglio 1980, n. 312

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRISTOFORI, ROGNONI, FOSCHI, MANCINI VINCENZO, GITTI, FERRARI SILVESTRO, SEGNI, SANGALLI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO RAFFAELE, ZUECH, AUGELLO, BALESTRACCI, CARELLI, CONTU, FORNASARI, GRIPPO, PORTATADINO, SILVESTRI, USELLINI, ZARRO, ZOLLA, BIANCHI, ABETE, AZZOLINI, BIANCHINI, BONALUMI, CARLOTTO, DEGENNARO, GAROCCHIO, LOMBARDO, PERUGINI, RICCIUTI, ROSSATTINI, TDESCHI, ANSELMI, GARAVAGLIA, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, ARMELLIN, AZZARO, BALZARDI, BAMBI, BECCHETTI, BERNARDI GUIDO, BONETTI, BONFERRONI, BORRI, BOSCO MANFREDI, BRUNI, CACCIA, CAFARELLI, CARRUS, CASINI CARLO, CATTANEI, CAZORA, CITARISTI, COLONI, CORSI, D'ACQUISTO, FALCIER, FIORI, FONTANA, FRANCHI ROBERTO, IANNIELLO, LA RUSSA, LATTANZIO, LUCCHESI, MALVESTIO, MANFREDI, MELELEO, MEMMI, MENSORIO, MERLONI, MEROLLI, MORO, ORSENIGO, PAGANELLI, PASQUALIN, PATRIA, PIREDDA, QUIETI, RABINO, RADI, RAVASIO, RIGHI, RINALDI, ROCELLI, ROSSI, RUBINO, RUSSO VINCENZO, SANTUZ, SANZA, SARETTA, SAVIO, SCAIOLA, SENALDI, SINESIO, STEGAGNINI, TANCREDI, URSO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI, ZOSO

Presentata il 22 marzo 1984

Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto
dei pubblici dipendenti

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIORI, MENSORIO

Presentata il 9 aprile 1984

Istituzione della Cassa per le pensioni e la perequazione
delle pensioni per i dipendenti civili e militari dello Stato

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**REGGIANI, MASSARI, CARIA, DE ROSE, GENOVA,
MADAUDO, SCOVACRICCHI**

Presentata il 23 maggio 1984

Perequazione delle pensioni dei pubblici dipendenti

Presentata alla Presidenza il 4 ottobre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — La vicenda delle cosiddette « pensioni d'annata » — e cioè delle profonde ed ingiuste differenziazioni nel trattamento economico pensionistico dei dipendenti pubblici, determinate soprattutto dalla non piena attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alla cassa pensioni degli istituti di previdenza) — ha origini lontane. Essa è stata, altresì, al centro di contrasti in sede parlamentare, e si presenta oggettivamente complessa e difficile per le varietà e gravità dei problemi da risolvere e per l'eccezionale entità dell'onere finanziario occorrente. Si tratta di una questione oramai a tutti nota, anche ai non interessati, per cui non appare necessario ricostruirla nei suoi precedenti temporali, causali e giuridici, essendo invece auspicabile che venga avviata verso una sollecita, positiva conclusione.

La Commissione affari costituzionali aveva già affrontato questa delicata materia nel corso della precedente legislatura, approvando, in sede referente, nel maggio del 1983, un testo unificato del disegno di legge n. 3370 e delle numerose proposte di legge allora presentate, ma tale testo non venne poi sottoposto all'esame dell'Assemblea per il sopravvenuto scioglimento anticipato delle Camere. Anche in questa legislatura, sono state ripresentate numerose proposte di legge e nello scorso mese di giugno il Governo ha presentato il disegno di legge n. 1789, con il quale sono state riproposte le stesse disposizioni già contenute nel disegno di legge n. 3370.

La Commissione, prima e dopo la presentazione del disegno di legge, si è riunita più volte per esaminare la materia, ampiamente discutendola nelle sue vaste implicazioni morali, giuridiche e finanziarie, e riconoscendo unanimemente l'urgente necessità di intervenire al fine di porre termine ad una situazione divenuta oramai intollerabile e di superare, in via definitiva, le esistenti, assurde discrasie. Al termine di tale dibattito ha proceduto alla costituzione di un Comitato ristretto che, al fine di risolvere i problemi in argomento, ha preso in esame le seguenti ipotesi di soluzione:

1) perequazione automatica e completa sia per il passato che per l'avvenire (seguendo cioè le linee tracciate dalla legge n. 177 del 1976);

2) perequazione automatica e completa a partire dal 1° gennaio 1986, con sanatoria ridotta e parziale per il periodo pregresso (così come, solo però per questa seconda parte, propone il disegno di legge n. 1789);

3) perequazione automatica e completa a partire dal 1° gennaio 1986, senza alcun recupero o corresponsione di arretrati o, viceversa, totale perequazione esclusivamente per il passato;

4) sanatoria ridotta solo per il passato, sulla base delle proposte inserite nel ricordato disegno di legge n. 1789.

Il Governo, in ordine a ciascuna delle ipotesi prospettate, ha fornito, con riferimento anche al prevedibile onere da esse comportato, i seguenti dati:

a) la prima ipotesi prevede, a completa soluzione del problema delle pensioni d'annata, l'aggancio delle pensioni

alla dinamica salariale del pubblico impiego, con decorrenza dal momento in cui si sono verificati i primi aumenti nel trattamento del personale in servizio non estesi ai pensionati (1° gennaio 1973). La disposizione era già prevista (sia pure con decorrenza dal 1976) dagli articoli 1 e 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177. È noto, però, che essa non ha avuto applicazione per la mancata istituzione dell'indice di incremento delle retribuzioni previsto dagli indicati articoli. Per sopperire a tale mancanza, prima la stessa legge n. 177 e poi le leggi finanziarie hanno stabilito, anno per anno, gli aumenti delle pensioni motivati dall'aumento salariale (che non è tuttavia la perequazione stabilita dalla legge n. 177). Ciò fino a quando la legge 29 febbraio 1980, n. 33, all'articolo 14, nell'estendere ai pensionati pubblici le norme di cui alla legge 3 giugno 1975, n. 160, rese applicabili a tali dipendenti l'aumento verificatosi nell'indice dei salari degli operai dell'industria.

Conseguentemente l'intervento ipotizzato dovrebbe:

— porre in essere i mezzi per l'effettiva costruzione dell'indice di variazione delle retribuzioni con decorrenza dal 1973;

— prevedere il riassorbimento, con i nuovi aumenti, delle percentuali di aumento già attribuiti dal 1976 al 1984, in applicazione delle norme sopra richiamate. Tale provvedimento comporterebbe, per l'anno corrente, una spesa di circa 4.200 miliardi, che subirebbe, per i prossimi esercizi, un aumento proporzionale alla dinamica salariale.

Per gli arretrati, la spesa, in via di larga massima, è da prevedere in 20 mila miliardi. Va, poi, tenuto conto che l'applicazione di questa ipotesi, comportando la riliquidazione delle singole pensioni, richiede almeno tre anni di lavoro da parte delle Direzioni provinciali del tesoro, che sono preposte a tali spese;

b) la seconda ipotesi prevede per il futuro gli stessi provvedimenti di cui alla lettera precedente, mentre, per il passato, si dovrebbe procedere a delle riduzioni,

che potrebbero essere analoghe a quelle previste per i magistrati, e cioè (articolo 11 della legge 6 agosto 1984, n. 425) un terzo dal 1° gennaio 1983, un terzo dal 1° luglio 1984 e un terzo dal 1° luglio 1985. In questo caso, tenuto conto che l'onere annuo complessivo rimane di 4.200 miliardi, si determinerebbe la necessità di provvedere alle seguenti spese:

per il 1983 1.400 miliardi,
per il 1984 2.100 miliardi,
per il 1985 3.500 miliardi;

c) la terza ipotesi prevede la perequazione dei trattamenti pensionistici con decorrenza dall'entrata in vigore della legge, senza prevedere la corresponsione di alcun arretrato, oppure, viceversa, previsione di disposizioni solo per il passato, corrispondendo l'intero importo degli arretrati. Gli elementi che caratterizzano tale ipotesi sono già contenuti nei punti precedenti: la spesa per il futuro è in tal caso di 4.200 miliardi di lire l'anno; quella per gli arretrati, nel caso di corresponsione integrale, è di 20.000 miliardi di lire;

d) per la quarta ipotesi si fa riferimento alle disposizioni recate dal disegno di legge n. 1789, che può essere definito di perequazione parziale (prima fase, secondo le prospettazioni della Commissione Colletti). Esso infatti allinea i trattamenti pensionistici agli importi di quelli in vigore al 1° gennaio 1978, per gli impiegati civili dello Stato (prima applicazione della legge n. 312 del 1980) o alle diverse date previste per gli altri comparti del pubblico impiego. Peraltro, questo disegno di legge prevede la completa erogazione dei miglioramenti dal 1° gennaio 1985, mentre dal 1° gennaio 1984 verrebbero corrisposti aumenti minori, pari mediamente alla metà di quelli da corrispondere nel caso di integrale erogazione degli aumenti. L'onere previsto in tal caso è di lire:

600 miliardi per il 1984,
1.200 miliardi per il 1985,

dai quali bisogna detrarre il maggior introito derivante dall'aumento delle ritenute previdenziali da effettuare sulle retribuzioni (che passerebbe dall'aliquota del 7,06 per cento a quella dell'8,25 per cento), previsto dal provvedimento stesso con decorrenza dall'effettiva entrata in vigore della legge, che può valutarsi in 300 miliardi di lire l'anno: 25 miliardi al mese. In quest'ultima ipotesi i fondi necessari per fare fronte a questa spesa aggiuntiva deriverebbero dai maggiori introiti a titolo di contributi previdenziali e risulterebbero già iscritti in bilancio.

È appena il caso di notare che il provvedimento, in tal caso, disporrebbe solamente per il passato (peraltro senza corresponsione di arretrati) senza nulla prevedere per il futuro, di modo che rimarrebbero in vigore le vigenti disposizioni, e cioè l'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, concernente la dinamica del costo della vita, e l'articolo 14 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sulla dinamica salariale.

La Commissione, su proposta del Comitato ristretto e attentamente valutate le indicazioni del Governo, ha scelto di procedere secondo l'ipotesi indicata al precedente punto 2), predisponendo per l'Assemblea un testo unificato che stabilisce una parziale sanatoria per il passato — secondo le indicazioni contenute nel disegno di legge n. 1789 — e che prevede altresì in due articoli, norme dirette a

garantire un sistema di completa perequazione automatica dei trattamenti pensionistici a partire dal 1° gennaio 1986 (articolo 6) nonché l'attribuzione ai pensionati della scuola ed a quelli civili e militari dello Stato (articolo 7), cessati dal servizio nel periodo di validità della legge dell'11 luglio 1980, n. 312, degli aumenti relativi alle anzianità pregresse.

La Commissione non ha accolto le proposte concernenti i trattamenti pensionistici a carico dell'INPS, non ritenendosi competente ad esaminare le materie, ma ha espresso l'augurio che anche per questo importante settore, dove le sperequazioni non sono certamente meno gravi di quelle che si registrano nel settore del pubblico impiego, si possa tempestivamente e adeguatamente provvedere.

Quanto alla copertura finanziaria, alla spesa afferente la corresponsione dei miglioramenti per il periodo pregresso si fa fronte con gli stanziamenti di 600 miliardi per l'esercizio 1984 e di 1.200 miliardi per il 1985, già previsti dal disegno di legge n. 1789, mentre per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle spese previste dagli articoli 6 e 7, soprattutto per quanto riguarda il nuovo trattamento pensionistico che avrà decorrenza dal 1° gennaio 1986, il reperimento dei relativi fondi dovrà avvenire nel corso delle successive fasi dell'*iter* parlamentare.

VINCENZI Bruno, *Relatore*

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONEPEREQUAZIONE DEI TRATTAMENTI
PENSIONISTICI IN ATTO
DEI PUBBLICI DIPENDENTI

ART. 1.

Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, spettanti per le cessazioni dal servizio relative ai periodi indicati nei successivi articoli 2 e 3, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1984 di un importo determinato in base alle aliquote percentuali stabilite dagli articoli medesimi, da applicarsi sull'ammontare annuo lordo considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 le pensioni di cui al comma precedente sono aumentate, previo riassorbimento degli aumenti di cui al comma stesso, nelle misure percentuali e fisse e con riferimento ai comparti ed alle date di decorrenza dei trattamenti indicati nella tabella allegata alla presente legge. Per le pensioni di reversibilità l'aumento nella misura fissa spetta in ragione del 60 per cento.

Gli aumenti percentuali di cui ai commi precedenti sono da computare sull'importo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1981.

Gli aumenti di cui al presente articolo non spettano sulle pensioni dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui al successivo articolo 5.

L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo, per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

ART. 2.

Le pensioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, con esclusione di quelle spettanti al personale di cui al successivo articolo 3 e di quelle a carico delle Casse indicate nell'articolo 4, sono aumentate delle seguenti aliquote:

a) 50 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 1973, n. 728, alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, e 16 febbraio 1974, n. 57;

b) 25 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sulla eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive a quelle indicate nella lettera a), fino al 1° gennaio 1976;

c) 10 per cento fino a lire 1.000.000 e 5 per cento sulla eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1976 ed anteriori alle date di decorrenza giuridica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, ed alla legge 3 aprile 1979, n. 101.

ART. 3.

Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e delle aziende autonome, al personale militare delle forze armate, e dei corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello, ai

funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale ed ai professori ordinari dell'università sono aumentate:

a) del 18 per cento per la cessazione dal servizio fino al 1° gennaio 1976 e per quelle comprese tra il 1° gennaio 1977 ed il 1° gennaio 1979;

b) del 13 per cento per le cessazioni dal servizio comprese tra il 2 gennaio 1976 ed il 1° gennaio 1977.

La disposizione del primo comma dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, va interpretata nel senso che tra le pensioni a carico dello Stato, soggette alla perequazione automatica, sono ricomprese anche quelle del personale di magistratura e assimilato.

Gli incrementi di pensione superiori a quelli per perequazione automatica, fruiti per effetto di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, sono riassorbiti con i successivi aumenti di pensione.

ART. 4.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1984, l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° febbraio 1981, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1981, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente, per le prime lire 4.000.000, per l'eccedenza fino a lire 8.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 40, del 30 e del 25 per cento, per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 1958;

b) del 30, del 25 e del 20 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965;

c) del 25, del 20 e del 15 per cento, per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1974;

d) del 20, del 15 e del 10 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

e) del 15, del 10 e del 5 per cento, per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 gennaio 1981.

Con effetto dal 1° gennaio 1984 gli importi indicati nella tabella unita alla legge 27 aprile 1981, n. 167, sono aumentati, per la Cassa pensioni ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, del 20 per cento.

Gli importi degli aumenti di cui ai commi precedenti sono maggiorati del 50 per cento con effetto dal 1° gennaio 1985.

Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo sono a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.

ART. 5.

Le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e quelle di reversibilità dei loro aventi causa sono raddoppiate con decorrenza dal 1° gennaio 1984. Dalla stessa data si applicano alle predette pensioni le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

ART. 6.

A partire dal 1° gennaio 1986 si applica per i pubblici dipendenti il trattamento di quiescenza previsto dalla perequazione automatica di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

ART. 7.

Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrate nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101 e 140 della legge 11 lu-

glio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianità pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, è riliquidato, con decorrenza economica dal 1° gennaio 1985, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

ART. 8.

Alla corresponsione dei benefici previsti dalla presente legge provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione, sulla base dei dati risultanti dai propri atti e da apposite dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

È fatto obbligo alle amministrazioni centrali e agli uffici periferici che provvedono alla concessione delle pensioni di indicare, sul provvedimento e sugli altri atti in base ai quali viene attribuito il trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, oltre all'anzianità utile considerata ai fini della determinazione del trattamento stesso e alla data di nascita dell'interessato, anche il livello, la qualifica e la classe di retribuzione, il numero di anni di servizio richiesto per il conseguimento della pensione massima nonché l'età prevista dallo specifico ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti. Verificandosi quest'ultima circostanza, il competente ufficio dovrà farne esplicita menzione nel provvedimento concessivo della pensione.

ART. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, la ritenuta in conto entrata tesoro prevista

dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissata nel 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983 è elevata all'8,25 per cento.

Con la stessa decorrenza la ritenuta per il Fondo pensioni del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissata al 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, è elevata all'8,25 per cento.

Per le domande di riscatto presentate dalla data del 1° gennaio 1985, il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della già menzionata legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissato al 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, è elevato all'8,25 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, e fissato al 5,35 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, è elevato al 6,30 per cento della retribuzione annua contributiva.

ART. 10.

All'onere derivante dalla prima attuazione della presente legge, valutato per gli anni 1984 e 1985 rispettivamente in lire 600 miliardi e 1.200 miliardi, si provvede quanto a lire 316 miliardi per l'anno 1985 con l'aumento contributivo di cui al precedente articolo 7 e quanto a lire 600 miliardi per l'anno 1984 e lire 884 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo utilizzando la specifica voce « perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA.

CATEGORIA DI PENSIONATI	Date di decorrenza della pensione del dipendente o del dante causa per le pensioni di reversibilità	Aumenti percentuali sulla pensione annua lorda	Integrazione in misura fissa annua
a) Magistrati ordinari amministrativi e della giustizia militare. Avvocati e procuratori dello Stato	fino al 1° gennaio 1976	16,80	569.100
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	15,00	508.200
	dal 2 gennaio 1977 al 1° gennaio 1979	18,40	623.400
b) Dirigenti dello Stato e delle aziende autonome. Professori ordinari dell'Università.	fino al 1° gennaio 1976	20,30	687.900
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	14,80	501.600
	dal 2 gennaio 1977 al 1° gennaio 1979	19,20	650.400
c) Dirigenti militari ed equiparati (ufficiali di grado non inferiore a colonnello e funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale)	fino al 1° gennaio 1976	24,50	830.100
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	18,70	633.600
	dal 2 gennaio 1977 al 1° gennaio 1979	22,90	775.800
	dal 2 gennaio 1979 al 13 luglio 1980	4,00	135.600
d) Professori incaricati esterni ed assistenti di ruolo dell'Università	fino al 1° ottobre 1973	35,80	1.212.900
	dal 2 ottobre 1973 al 1° gennaio 1976	31,30	1.060.500
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1978	25,70	870.900
e) Personale direttivo, docente e non docente, della scuola esclusa l'Università	fino al 1° settembre 1973	17,00	576.000
	dal 2 settembre 1973 al 1° gennaio 1976	11,60	393.000
	dal 2 gennaio 1976 al 1° giugno 1977	4,00	135.600
f) Personale non dirigente dello Stato, dell'ANAS, del Corpo dei vigili del fuoco e non docenti dell'Università, professori ordinari dell'Università non equiparati ai dirigenti	fino al 1° gennaio 1973	17,20	582.900
	dal 2 gennaio 1973 al 1° gennaio 1976	11,60	393.000
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1978	5,70	193.200

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA.

CATEGORIA DI PENSIONATI	Date di decorrenza della pensione del dipendente o del dante causa per le pensioni di reversibilità	Aumenti percentuali sulla pensione annua lorda	Integrazione in misura fissa annua
g) Militari delle Forze Armate e dei corpi di polizia, di grado inferiore a colonnello, funzionari di pubblica sicurezza ed appartenenti al corpo di polizia femminile non dirigenti	fino al 1° gennaio 1973	33,80	1.145.100
	dal 2 gennaio 1973 al 1° gennaio 1976	29,90	1.013.100
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1978	23,60	799.500
	dal 2 gennaio 1978 al 13 luglio 1980	10,10	342.300
h) Personale non dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato	fino al 1° luglio 1973	18,00	609.900
	dal 2 luglio 1973 al 1° gennaio 1976	10,00	338.700
	dal 2 gennaio 1976 al 1° luglio 1977	7,80	264.300
	dal 2 luglio 1977 al 1° ottobre 1978	3,00	101.700
i) Personale non dirigente dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni	fino al 1° aprile 1973	19,20	650.400
	dal 2 aprile 1973 al 1° gennaio 1976	12,20	413.400
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	6,80	230.400
	dal 2 gennaio 1977 al 1° maggio 1978	3,20	108.300
l) Personale non dirigente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici	fino al 1° aprile 1973	16,50	559.200
	dal 2 aprile 1973 al 1° gennaio 1976	10,40	352.500
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	4,60	156.000
	dal 2 gennaio 1977 al 1° maggio 1978	2,00	67.800
m) Personale non dirigente dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato	fino al 1° luglio 1973	18,20	616.800
	dal 2 luglio 1973 al 1° gennaio 1976	11,40	386.400
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	5,50	186.300
	dal 2 gennaio 1977 al 1° luglio 1977	4,00	135.600

DISEGNO DI LEGGE

N. 1789

ART. 1.

Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, spettanti per le cessazioni dal servizio relative ai periodi indicati nei successivi articoli 2 e 3, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1984 di un importo determinato in base alle aliquote percentuali stabilite dagli articoli medesimi, da applicarsi sull'ammontare annuo lordo considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 le pensioni di cui al comma precedente sono aumentate, previo riassorbimento degli aumenti di cui al comma stesso, nelle misure percentuali e fisse e con riferimento ai comparti ed alle date di decorrenza dei trattamenti indicati nella tabella allegata alla presente legge. Per le pensioni di reversibilità l'aumento nella misura fissa spetta in ragione del 60 per cento.

Gli aumenti percentuali di cui ai commi precedenti sono da computare sull'importo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1981.

Gli aumenti di cui al presente articolo non spettano sulle pensioni dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui al successivo articolo 5.

L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

ART. 2.

Le pensioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, con esclusione di quelle spettanti al personale di cui

al successivo articolo 3 e di quelle a carico delle Casse indicate nell'articolo 4, sono aumentate delle seguenti aliquote:

a) 50 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli altri assegni simili di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 1973, n. 728, alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, e 16 febbraio 1974, n. 57;

b) 25 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sulla eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive a quelle indicate nella lettera a), fino al 1° gennaio 1976;

c) 10 per cento fino a lire 1.000.000 e 5 per cento sulla eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1976 ed anteriori alle date di decorrenza giuridica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, ed alla legge 3 aprile 1979, n. 101.

ART. 3.

Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e delle aziende autonome, al personale militare delle forze armate, e dei corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello, ai funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale ed ai professori ordinari dell'università sono aumentate:

a) del 18 per cento per la cessazione dal servizio fino al 1° gennaio 1976 e

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

per quelle comprese tra il 1° gennaio 1977 ed il 1° gennaio 1979;

b) del 13 per cento per le cessazioni dal servizio comprese tra il 2 gennaio 1976 ed il 1° gennaio 1977.

La disposizione del primo comma dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, va interpretata nel senso che tra le pensioni a carico dello Stato, soggette alla perequazione automatica, sono ricomprese anche quelle del personale di magistratura e assimilato.

Gli incrementi di pensione superiori a quelli per perequazione automatica, fruiti per effetto di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, sono riassorbiti con i successivi aumenti di pensione.

ART. 4.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1984, l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° febbraio 1981, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1981, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente, per le prime lire 4.000.000, per l'eccedenza fino a lire 8.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 40, del 30 e del 25 per cento, per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 1958;

b) del 30, del 25 e del 20 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965;

c) del 25, del 20 e del 15 per cento, per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1974;

d) del 20, del 15 e del 10 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

e) del 15, del 10 e del 5 per cento, per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 gennaio 1981.

Con effetto dal 1° gennaio 1984 gli importi indicati nella tabella unita alla legge 27 aprile 1981, n. 167, sono aumentati, per la Cassa pensioni ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, del 20 per cento.

Gl'importi degli aumenti di cui ai commi precedenti sono maggiorati del 50 per cento con effetto dal 1° gennaio 1985.

Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo sono a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.

ART. 5.

Le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e quelle di reversibilità dei loro aventi causa sono raddoppiate con decorrenza dal 1° gennaio 1984. Dalla stessa data si applicano alle predette pensioni le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

ART. 6.

Alla corresponsione dei benefici previsti dalla presente legge provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione, sulla base dei dati risultanti dai propri atti e da apposite dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

È fatto obbligo alle amministrazioni centrali e agli uffici periferici che provvedono alla concessione delle pensioni di indicare, sul provvedimento e sugli altri at-

ti in base ai quali viene attribuito il trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, oltre all'anzianità utile considerata ai fini della determinazione del trattamento stesso e alla data di nascita dell'interessato, anche il livello, la qualifica e la classe di retribuzione, il numero di anni di servizio richiesto per il conseguimento della pensione massima nonché l'età prevista dallo specifico ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti. Verificandosi quest'ultima circostanza, il competente ufficio dovrà farne esplicita menzione nel provvedimento concessivo della pensione.

ART. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, la ritenuta in conto entrata tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissata nel 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983 è elevata all'8,25 per cento.

Con la stessa decorrenza la ritenuta per il Fondo pensioni del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissata al 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, è elevata all'8,25 per cento.

Per le domande di riscatto presentate dalla data del 1° gennaio 1985, il contri-

buto di cui all'articolo 14, primo comma, della già menzionata legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissato al 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, è elevato all'8,25 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, e fissato al 5,35 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, è elevato al 6,30 per cento della retribuzione annua contributiva.

ART. 8.

All'onere derivante dalla prima attuazione della presente legge, valutato per gli anni 1984 e 1985 rispettivamente in lire 600 miliardi e 1.200 miliardi, si provvede quanto a lire 316 miliardi per l'anno 1985 con l'aumento contributivo di cui al precedente articolo 7 e quanto a lire 600 miliardi per l'anno 1984 e lire 884 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo utilizzando la specifica voce « perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA.

CATEGORIA DI PENSIONATI	Date di decorrenza della pensione del dipendente o del dante causa per le pensioni di reversibilità	Aumenti percentuali sulla pensione annua lorda	Integrazione in misura fissa annua
a) Magistrati ordinari amministrativi e della giustizia militare. Avvocati e procuratori dello Stato	fino al 1° gennaio 1976	16,80	569.100
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	15,00	508.200
	dal 2 gennaio 1977 al 1° gennaio 1979	18,40	623.400
b) Dirigenti dello Stato e delle aziende autonome. Professori ordinari dell'Università	fino al 1° gennaio 1976	20,30	687.900
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	14,80	501.600
	dal 2 gennaio 1977 al 1° gennaio 1979	19,20	650.400
c) Dirigenti militari ed equiparati (ufficiali di grado non inferiore a colonnello e funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale)	fino al 1° gennaio 1976	24,50	830.100
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	18,70	633.600
	dal 2 gennaio 1977 al 1° gennaio 1979	22,90	775.800
	dal 2 gennaio 1979 al 13 luglio 1980	4,00	135.600
d) Professori incaricati esterni ed assistenti di ruolo dell'Università	fino al 1° ottobre 1973	35,80	1.212.900
	dal 2 ottobre 1973 al 1° gennaio 1976	31,30	1.060.500
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1978	25,70	870.900
e) Personale direttivo, docente e non docente, della scuola esclusa l'Università	fino al 1° settembre 1973	17,00	576.000
	dal 2 settembre 1973 al 1° gennaio 1976	11,60	393.000
	dal 2 gennaio 1976 al 1° giugno 1977	4,00	135.600
f) Personale non dirigente dello Stato, dell'ANAS, del Corpo dei vigili del fuoco e non docenti dell'Università, professori ordinari dell'Università non equiparati ai dirigenti	fino al 1° gennaio 1973	17,20	582.900
	dal 2 gennaio 1973 al 1° gennaio 1976	11,60	393.000
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1978	5,70	193.200

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: TABELLA.

CATEGORIA DI PENSIONATI	Date di decorrenza della pensione del dipendente o del dante causa per le pensioni di reversibilità	Aumenti percentuali sulla pensione annua lorda	Integrazione in misura fissa annua
g) Militari delle Forze Armate e dei corpi di polizia, di grado inferiore a colonnello, funzionari di pubblica sicurezza ed appartenenti al corpo di polizia femminile non dirigenti	fino al 1° gennaio 1973	33,80	1.145.100
	dal 2 gennaio 1973 al 1° gennaio 1976	29,90	1.013.100
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1978	23,60	799.500
	dal 2 gennaio 1978 al 13 luglio 1980	10,10	342.300
h) Personale non dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato	fino al 1° luglio 1973	18,00	609.900
	dal 2 luglio 1973 al 1° gennaio 1976	10,00	338.700
	dal 2 gennaio 1976 al 1° luglio 1977	7,80	264.300
	dal 2 luglio 1977 al 1° ottobre 1978	3,00	101.700
i) Personale non dirigente dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni	fino al 1° aprile 1973	19,20	650.400
	dal 2 aprile 1973 al 1° gennaio 1976	12,20	413.400
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	6,80	230.400
	dal 2 gennaio 1977 al 1° maggio 1978	3,20	108.300
l) Personale non dirigente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici	fino al 1° aprile 1973	16,50	559.200
	dal 2 aprile 1973 al 1° gennaio 1976	10,40	352.500
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	4,60	156.000
	dal 2 gennaio 1977 al 1° maggio 1978	2,00	67.800
m) Personale non dirigente dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato	fino al 1° luglio 1973	18,20	616.800
	dal 2 luglio 1973 al 1° gennaio 1976	11,40	386.400
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	5,50	186.300
	dal 2 gennaio 1977 al 1° luglio 1977	4,00	135.600

PROPOSTE DI LEGGE

N. 230

Art. 1.

Al personale civile e militare dello Stato, collocato in quiescenza con decorrenza anteriore a quella stabilita dai provvedimenti legislativi istitutivi dell'elemento distinto dalla retribuzione in funzione dell'anzianità pregressa, spetta un aumento di lire 4.000 per ogni anno di servizio utile, valutato in sede di provvedimento concessivo.

Art. 2.

L'aumento di cui al precedente articolo è attribuito in ragione di lire 1.400 sulla pensione dell'anno 1983, di ulteriori lire 1.300 su quella dell'anno 1984 e delle restanti 1.300 su quella dell'anno 1985.

Gli importi di cui ai commi precedenti sono ridotti al 60 per cento per le pensioni di reversibilità.

Art. 3.

A decorrere dal 1° agosto 1983 le ritenute in conto Tesoro e per il Fondo pensioni del

personale delle Ferrovie dello Stato sono commisurate al 7,15 per cento dello stipendio maggiorato del 18 per cento e dell'indennità integrativa speciale.

Art. 4.

Agli aumenti di cui al precedente articolo 2 provvede la Direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di spesa, sulla base del periodo utile rilevabile dal decreto concessivo o, in mancanza, notificato dall'Amministrazione che provvede a liquidare la pensione.

L'operazione, in quanto effettuata in aggiunta agli impegni correnti, è compensata con appositi premi disposti dalla Direzione generale del Tesoro per un importo complessivo non superiore ai 5 miliardi.

Art. 5.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 600 miliardi per l'anno 1984 e in lire 1.200 miliardi per gli anni successivi, al netto delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 3, farà carico sugli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

N. 310**ART. 1.**

In qualsiasi caso di cessazione dal servizio spetta al pubblico dipendente un trattamento di fine rapporto assumendo come base contributiva i sottoindicati elementi ragguagliati a mese:

a) l'ultimo stipendio, paga o retribuzione comprensivo di eventuali assegni *ad personam* e delle mensilità aggiuntive spettanti al dipendente in conseguenza dell'applicazione sia di leggi sia di contratti collettivi di lavoro;

b) l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni in godimento alla data di cessazione del rapporto;

c) tutti gli assegni e le indennità previste dalle leggi o da contratti collettivi, aventi carattere di continuità e generalità.

ART. 2.

Il trattamento di fine rapporto viene determinato moltiplicando la base contributiva di cui all'articolo 1 nella misura del 100 per cento per il totale degli anni di servizio comunque prestato.

ART. 3.

L'onere della contribuzione previdenziale obbligatoria è trasferito per intero

a carico dell'amministrazione cui il singolo dipendente appartiene.

ART. 4.

I riscatti di periodi figurativi previsti dalle vigenti norme restano a carico degli interessati nella misura del 2,50 per cento calcolato sulla base contributiva in atto al momento della presentazione della istanza.

ART. 5.

È estesa ai pubblici dipendenti la possibilità di richiedere un'anticipazione del trattamento di fine rapporto così come prevista al sesto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come modificato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, intendendosi per « stesso datore di lavoro » la pubblica amministrazione.

ART. 6.

La presente legge, che abroga tutte le disposizioni con essa in contrasto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed i suoi effetti si producono anche a favore del personale già collocato a riposo nei limiti della prescrizione decennale.

N. 337**ART. 1.**

Le basi pensionabili del personale indicato nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono rivalutate con decorrenza dal 1° gennaio 1983 in relazione al trattamento retributivo stabilito per il personale civile e militare dello Stato, ivi compreso quello dipendente dalle aziende di Stato con ordinamento autonomo, con il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

Per le pensioni di reversibilità è stabi-

lita una rivalutazione pari al 60 per cento in misura fissa.

ART. 2.

Entro il 31 dicembre 1983 il Governo è delegato ad emanare un provvedimento avente valore di legge per l'attuazione del disposto di cui al precedente articolo.

ART. 3.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla prima applicazione della presente legge, si provvede attraverso l'utilizzazione delle somme incamerate in forza dell'applicazione della legge 29 aprile 1976, n. 177, valutate, al 31 dicembre 1982, in lire 12.000 miliardi.

N. 470**ART. 1.**

Tutto il personale della scuola, civile e militare dello Stato, in servizio alle date di decorrenza giuridica, previste per le rispettive categorie, dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, è inquadrato nei nuovi livelli funzionali-retributivi, ai fini giuridici dalle stesse date ed ai fini economici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.

ART. 2.

Al personale di cui all'articolo 1, collocato in quiescenza successivamente alla data di decorrenza giuridica della legge 11 luglio 1980, n. 312, sarà riliquidata la pensione secondo lo sviluppo del trattamento economico risultante dai rispettivi quadri allegati alle circolari dei singoli Ministeri emanate in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 2

giugno 1981, n. 271, con decorrenza economica dal 1° febbraio 1981.

ART. 3.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con effetto dalle date di decorrenza economica, delle rispettive categorie, degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali, le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge sono considerate ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, nonché ai fini dell'indennità di buonuscita.

ART. 4.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 27 miliardi, si fa fronte con parte delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 13 agosto 1979, n. 374, e da quelle indicate nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391.

N. 472**ART. 1.**

Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, dei dipendenti statali, sono perequate agli stipendi dei pubblici dipendenti in attività di servizio, indipendentemente dall'anno di pensionamento.

Ogni futuro provvedimento legislativo concernente miglioramenti economici per i dipendenti in attività di servizio è esteso integralmente e simultaneamente anche al personale statale in quiescenza.

ART. 2.

In deroga all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, l'indennità di buonuscita, di cui all'articolo 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, è corrisposta al dipendente statale che cessa dal servizio per qualsiasi motivo, con diritto a pensione, o al superstite, all'atto della cessazione dal servizio e sulla base del 100 per cento della retribuzione in godimento al momento del collocamento a riposo computando sulla stessa l'indennità integrativa speciale, istituita con legge 27 maggio 1959, n. 324, in analogia all'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299.

ART. 3.

Sono aboliti i contributi previdenziali di riscatto per gli anni preruolo, per il servizio militare comunque prestato e per campagne di guerra; sono aboliti i contributi previdenziali e pensionistici di riscatto per gli anni del ciclo universitario di studi per il conseguimento del titolo richiesto per l'ufficio.

È assoggettata a ritenute previdenziali l'intera retribuzione e l'indennità integrativa speciale nella misura prevista dallo articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

ART. 4.

Facendo salvi i diritti già acquisiti dai dipendenti in quiescenza e da quelli in attività di servizio con un'anzianità di almeno dieci anni, il secondo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di dimissioni, di decadenza, di destituzione e in ogni altro caso ad eccezione che per infermità, per decesso e per raggiungimento del massimo di servizio, il dipendente statale ha diritto alla pensione normale solo se ha raggiunto il limite di età previsto dalle vigenti disposizioni di legge e con venti anni di servizio effettivo ».

ART. 5.

All'onere finanziario derivante dall'approvazione dell'articolo 1 della presente legge, previsto in 1.250 miliardi, si fa fronte con il risparmio previsto dal precedente articolo 4 e con il gettito già operante di cui all'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

ART. 6.

All'onere finanziario derivante dall'approvazione dell'articolo 2 della presente legge si fa fronte con il maggior gettito derivante dall'assoggettare a ritenute previdenziali l'indennità integrativa speciale e l'intero ammontare dello stipendio, nella misura prevista dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

N. 477

ART. 1.

Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, spettanti per le cessazioni dal servizio relative ai periodi indicati negli articoli seguenti, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1983 da un importo determinato in base alle aliquote percentuali stabilite dagli articoli medesimi da applicarsi sull'ammontare annuo lordo considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 le pensioni di cui al comma precedente sono aumentate, previo riassorbimento degli aumenti di cui al comma stesso, nelle misure percentuali e fisse e con riferimento ai comparti ed alle date di decorrenza dei trattamenti indicati nella tabella allegata alla presente legge. Per le pensioni di reversibilità l'aumento nella misura fissa spetta in ragione del 60 per cento.

Gli aumenti percentuali di cui ai commi precedenti sono da computare sull'importo delle singole pensioni in atto alla data del 1° gennaio 1983.

Gli aumenti di cui al presente articolo non spettano sulle pensioni dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui al successivo articolo 8.

L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

ART. 2.

Le pensioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, con esclusione di quelle spettanti al personale di cui al suc-

cessivo articolo 3 e di quelle a carico delle Casse indicate nell'articolo 5, sono aumentate delle seguenti aliquote:

a) 50 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2 milioni e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli altri assegni simili di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728, 27 dicembre 1973, n. 851 e 16 febbraio 1974, n. 57;

b) 25 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2 milioni e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive a quelle indicate nella lettera a), fino al 1° gennaio 1976;

c) 10 per cento fino a lire 1.000.000 e 5 per cento sull'eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1976 ed anteriori alle date di decorrenza giuridica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, alla legge 6 febbraio 1979, n. 42 ed alla legge 3 aprile 1979, n. 101.

ART. 3.

Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e delle Aziende autonome, al personale militare delle forze armate e dei Corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello, ai funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale ed ai professori ordinari dell'università sono aumentate:

a) del 18 per cento per le cessazioni dal servizio fino al 1° gennaio 1976 e per quelle comprese tra il 1° gennaio 1977 ed il 1° gennaio 1979;

b) del 13 per cento per cessazioni comprese tra il 2 gennaio 1976 ed il 1° gennaio 1977.

ART. 4.

Le pensioni di cui al primo comma dell'articolo 1, spettanti al personale civile e militare dello Stato, cessato dal servizio anteriormente alle decorrenze indicate nei provvedimenti legislativi di attuazione dei contratti triennali 1979-1981 o concessivi di miglioramenti economici al personale escluso dalla contrattazione triennale, sono ulteriormente adeguate secondo le seguenti modalità:

a) dal 1° gennaio 1985 sono aumentate del 17 per cento quelle del personale di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata e del 22 per cento quelle del rimanente personale. Gli aumenti sono da computare sull'importo delle singole pensioni in atto al 31 dicembre 1984;

b) dal 1° luglio 1985 sono riliquidate sulla base delle retribuzioni di attività ivi compreso ogni altro assegno o indennità pensionabili in vigore alla stessa data.

Ai pensionati per i quali alla data del 1° luglio 1985 non saranno ancora espletati i conteggi di riliquidazione verrà corrisposto, dalla data stessa, un aumento a titolo di acconto di importo pari a quello previsto dalla precedente lettera a) e da congruare in sede di pagamento della pensione riliquidata.

La riliquidazione di cui alla precedente lettera b) compete anche al personale cessato posteriormente alle decorrenze indicate nei provvedimenti legislativi di attuazione dei contratti triennali 1979-1981, o concessivi di miglioramenti economici al personale escluso dalla contrattazione triennale che non abbia fruito di eventuali ulteriori miglioramenti economici concessi al personale in servizio.

ART. 5.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° febbraio 1981, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1981, considerato con esclusione della indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente, per le prime lire 4.000.000, per l'eccedenza fino a lire 8.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 40, del 30 e del 25 per cento, per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 1958;

b) del 30, del 25 e del 20 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965;

c) del 25, del 20 e del 15 per cento, per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1974;

d) del 20, del 15 e del 10 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

e) del 15, del 10 e del 5 per cento, per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 gennaio 1981.

Con effetto dal 1° gennaio 1983 gli importi indicati nella tabella unita alla legge 27 aprile 1981, n. 167, sono aumentati, per la Cassa pensioni ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, del 20 per cento.

Gli importi degli aumenti di cui al comma precedente sono maggiorati del 50 per cento con effetto dal 1° gennaio 1984.

Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo sono a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.

ART. 6.

Per le Casse pensioni di cui al primo comma del precedente articolo 4, con effetto dal 1° gennaio 1983 la retribuzione annua contributiva, definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli elementi fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa.

A partire dal 1° gennaio 1984 nei casi di variazione di carattere generale del trattamento economico di attività di servizio a favore delle categorie di dipendenti iscritti alle Casse per le pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, le nuove retribuzioni sono assoggettate a contributo, anche nel corso dell'anno, dalla data di effetto dei miglioramenti stessi.

ART. 7.

Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101, 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianità pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, è reliquidato secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

ART. 8.

Le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e quelle di reversibilità dei loro aventi causa sono raddoppiate con decorrenza dal 1° gennaio 1983. Dalla stessa data si applicano alle

predette pensioni le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

ART. 9.

Dopo il 1° luglio 1985 e senza pregiudizio delle disposizioni che dovranno essere applicate dalla data d'entrata in vigore della legge sul riordino del sistema pensionistico, i miglioramenti economici che saranno nel frattempo attribuiti al personale in servizio, compresi quelli derivanti da valutabilità in pensione di emolumenti non ancora valutabili, avranno diretti riflessi sui trattamenti pensionistici, con le stesse cadenze e decorrenze fissate per il personale in servizio e con le altre modalità di attuazione che saranno precisate negli stessi provvedimenti concessivi dei miglioramenti.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

ART. 10.

Salvo che per la riliquidazione delle pensioni per la quale sono competenti le singole amministrazioni di provenienza, alla corresponsione dei benefici previsti dalla presente legge provvedono d'ufficio le Direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione, sulla base dei dati risultanti dai propri atti e da apposite dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

È fatto obbligo alle amministrazioni centrali e agli uffici periferici che provvedono alla concessione delle pensioni di indicare, sul provvedimento e sugli altri atti in base ai quali viene attribuito il trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, oltre all'anzianità utile considerata ai fini della determinazione del trattamento stesso e alla data di nascita dell'interessato, anche il livello, la qualifica e la classe di retribuzione, il numero di anni di servizio richiesto per il conseguimento della pensione massima nonché l'età

prevista dallo specifico ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti. Verificandosi quest'ultima circostanza, il competente ufficio dovrà farne esplicita menzione nel provvedimento concessivo della pensione.

ART. 11.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta in conto entrata Tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177 è elevata all'8,25 per cento.

Con la stessa decorrenza la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato prevista dall'articolo 211, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177 è elevata all'8,25 per cento.

Per le domande di riscatto presentate dal primo giorno del mese successivo a quello d'entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della già menzionata legge 29 aprile 1976, n. 177, è elevato all'8,25 per cento.

Con effetto dalla data indicata nei commi precedenti il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate è fissato al 6,30 per cento della retribuzione annua contributiva.

ART. 12.

All'onere derivante dalla prima attuazione della presente legge, valutato per gli anni 1983 e 1984 rispettivamente in lire 500 miliardi e 1.200 miliardi, si provvede, quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1983 e a lire 300 miliardi per l'anno 1984, con l'aumento contributivo di cui al precedente articolo 11 e, quanto a lire 450 miliardi per l'anno 1983 e lire 900 miliardi per lo anno 1984, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA.

CATEGORIA DI PENSIONATI	Date di decorrenza della pensione del dipendente o del dante causa per le pensioni di reversibilità	Aumenti percentuali sulla pensione annua lorda	Integrazione in misura fissa annua (lire)
a) Magistrati ordinari e amministrativi e della giustizia militare. Avvocati e procuratori dello Stato.	fino all'1-1-76	17	569.100
	dal 2-1-76 all'1-1-77	15	508.200
	dal 2-1-77 all'1-1-79	18	623.400
b) Dirigenti dello Stato e delle Aziende autonome. Professori ordinari delle università.	fino all'1-1-76	20	687.900
	dal 2-1-76 all'1-1-77	15	501.600
	dal 2-1-77 all'1-1-79	19	650.400
c) Dirigenti militari ed equiparati. (Ufficiali di grado non inferiore a tenente colonnello e funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale.	fino all'1-1-76	24	830.000
	dal 2-1-76 all'1-1-77	19	633.600
	dal 2-1-77 all'1-1-79	23	775.800
	dal 2-1-79 al 13-7-80	4	135.600
d) Professori incaricati esterni con assistenti di ruolo dell'università.	fino all'1-10-73	36	1.212.900
	dal 2-10-73 all'1-1-76	31	1.060.500
	dal 2-1-76 all'1-1-78	26	870.900
e) Personale direttivo, docente e non docente, della scuola, esclusa l'università.	fino all'1-9-73	17	576.000
	dal 2-9-73 all'1-1-76	12	393.000
	dal 2-1-76 all'1-6-77	4	135.600
f) Personale non dirigente dello Stato, dell'ANAS e non docente dell'università e personale non dirigente del Corpo vigili del fuoco con trattamento a totale carico dello Stato.	fino all'1-1-73	17	582.900
	dal 2-1-73 all'1-1-76	12	393.000
	dal 2-1-76 all'1-1-78	6	193.200
g) Militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia, di grado inferiore a colonnello, funzionari di pubblica sicurezza ed appartenenti al Corpo di polizia femminile non dirigenziale.	fino all'1-1-73	34	1.145.100
	dal 2-1-73 all'1-1-76	30	1.018.100
	dal 2-1-76 all'1-1-78	24	799.500
h) Personale non dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.	fino all'1-7-73	18	609.900
	dal 2-7-73 all'1-1-76	10	338.700
	dal 2-1-76 all'1-7-77	8	264.300
	dal 2-7-77 all'1-10-78	3	101.700
i) Personale non dirigente dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.	fino all'1-4-73	19	650.400
	dal 2-4-73 all'1-1-76	12	413.400
	dal 2-1-76 all'1-1-77	7	230.400
	dal 2-1-77 all'1-5-78	3	108.300
	dal 2-5-78 all'1-1-79	2	64.500
l) Personale non dirigente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.	fino all'1-4-73	16	559.200
	dal 2-4-73 all'1-1-76	10	352.500
	dal 2-1-76 all'1-1-77	5	156.000
	dal 2-1-77 all'1-5-78	1	50.700
m) Personale non dirigente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.	fino all'1-7-73	18	616.800
	dal 2-7-73 all'1-1-76	11	386.400
	dal 2-1-76 all'1-1-77	5	186.300
	dal 2-1-77 all'1-7-77	4	135.600

N. 478**ART. 1.**

L'articolo 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312, deve interpretarsi nel senso che il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e collocato a riposo dal 1° giugno 1977 al 1° aprile 1979, è riliquidato secondo le norme contenute nei decreti-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla

legge 24 luglio 1981, n. 391 e 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981 n. 432.

ART. 2.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire venti miliardi, si fa fronte con la somma residua di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.

N. 523

ARTICOLO UNICO.

Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101, 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dal-

la predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianità pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, è riliquidato, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

N. 670**ART. 1.**

Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, spettanti per le cessazioni dal servizio relative ai periodi indicati negli articoli seguenti sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1983 da un importo determinato in base alle aliquote percentuali stabilite dagli articoli medesimi da applicarsi sull'ammontare annuo lordo considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 le pensioni di cui al comma precedente sono aumentate, previo riassorbimento degli aumenti di cui al comma stesso, nelle misure percentuali e fisse e con riferimento ai comparti ed alle date di decorrenza dei trattamenti indicati nella tabella allegata alla presente legge. Per le pensioni di reversibilità l'aumento nella misura fissa spetta in ragione del 60 per cento.

Gli aumenti percentuali di cui ai commi precedenti sono da computare sull'importo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1981.

Gli aumenti di cui al presente articolo non spettano sulle pensioni dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui al successivo articolo 6.

L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

ART. 2.

Le pensioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, con esclusione di quelle spettanti al personale di cui al successivo articolo 3 e di quelle a carico delle Casse indicate nell'articolo 4, sono aumentate delle seguenti aliquote:

a) 50 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazione dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno prerequisite pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728, 27 dicembre 1973, n. 851, e 16 febbraio 1974, n. 57;

b) 25 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive a quelle indicate nella lettera a), fino al 1° gennaio 1976;

c) 10 per cento fino a lire 1.000.000 e 5 per cento sull'eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1976 ed anteriori alle date di decorrenza giuridica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, ed alla legge 3 aprile 1979, n. 101.

ART. 3.

Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e delle Aziende autonome, al personale militare delle forze armate e dei Corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello, ai funzionari di pubblica sicurezza con qua-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lifica dirigenziale ed ai professori ordinari dell'Università sono aumentate:

a) del 18 per cento per le cessazioni dal servizio fino al 1° gennaio 1976 e per quelle comprese tra il 1° gennaio 1977 ed il 1° gennaio 1979;

b) del 13 per cento per le cessazioni dal servizio comprese tra il 2 gennaio 1976 ed il 1° gennaio 1977.

ART. 4.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, l'importo annuo lordo, delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° febbraio 1981, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1981, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente, per le prime lire 4.000.000, per l'eccedenza fino a lire 8.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 40, del 30 e del 25 per cento, per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 1958;

b) del 30, del 25 e del 20 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965;

c) del 25, del 20 e del 15 per cento, per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1974;

d) del 20, del 15 e del 10 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

e) del 15, del 10 e del 5 per cento, per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 gennaio 1981.

Con effetto dal 1° gennaio 1983 gli importi indicati nella tabella unita alla leg-

ge 27 aprile 1981, n. 167, sono aumentati, per la Cassa pensioni ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori del 20 per cento.

Gli importi degli aumenti di cui al comma precedente sono maggiorati del 50 per cento con effetto dal 1° gennaio 1984.

Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo sono a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.

ART. 5.

Per le Casse pensioni di cui al primo comma del precedente articolo 4, con effetto dal 1° gennaio 1983 la retribuzione annua contributiva, definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli elementi fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa.

A partire dal 1° gennaio 1984 nei casi di variazione di carattere generale del trattamento economico di attività di servizio a favore delle categorie di dipendenti iscritte alle Casse per le pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, le nuove retribuzioni sono assoggettate a contributo, anche nel corso dell'anno, dalla data di effetto dei miglioramenti stessi.

ART. 6.

Le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e quelle di reversibilità dei loro aventi causa sono raddoppiate con decorrenza dal 1° gennaio 1983. Dalla stessa data si applicano alle predette pensioni le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

ART. 7.

A partire dall'anno 1985, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge di riordino del sistema pensionistico.

ART. 8.

Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101, 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianità pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, e riliquidato, con decorrenza economica dal 1° gennaio 1983, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

ART. 9.

Alla corresponsione dei benefici previsti dalla presente legge provvedono d'ufficio le Direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione, sulla base dei dati risultanti dai propri atti e da apposite dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

È fatto obbligo alle Amministrazioni centrali e agli Uffici periferici che provvedono alla concessione delle pensioni di indicare, sul provvedimento e sugli altri atti in base ai quali viene attribuito il trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, oltre all'anzianità utile considerata ai fini della determinazione del trattamento stesso e alla data di nascita

dell'interessato, anche il livello, la qualifica e la classe di retribuzione, il numero degli anni di servizio richiesto per il conseguimento della pensione massima nonché l'età prevista dallo specifico ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti. Verificandosi quest'ultima circostanza, il competente ufficio dovrà farne esplicita menzione nel provvedimento concessivo della pensione.

ART. 10.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta in conto entrata tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è elevata all'8,25 per cento.

Con la stessa decorrenza la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è elevato all'8,25 per cento.

Per le domande di riscatto presentate dal primo giorno del mese successivo a quello d'entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della già menzionata legge 29 aprile 1976, n. 177, è elevato all'8,25 per cento.

Con effetto dalla data indicata nei commi precedenti il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate è fissato al 6,30 per cento della retribuzione annua contributiva.

ART. 11.

All'onere derivante dalla prima attuazione della presente legge, valutato per gli anni 1983 e 1984 rispettivamente in

lire 600 miliardi e 1.200 miliardi, si provvede quanto a lire 150 miliardi per l'anno 1983 e in lire 300 miliardi per l'anno 1984 con l'aumento contributivo di cui al precedente articolo 10 e quanto a lire 450 miliardi per l'anno 1983 e lire 900 miliardi per l'anno 1984 mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO

Categoria di pensionati	Date di decorrenza della pensione del dipendente o del dante causa per le pensioni di reversibilità	Aumenti percentuali sulla pensione annua lorda	Integrazione in misura fissa annua
a) Magistrati ordinari amministrativi e della Giustizia militare. Avvocati e procuratori dello Stato	fino al 1° gennaio 1976	16,80	569.100
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	15,00	508.200
	dal 2 gennaio 1977 al 1° gennaio 1979	18,40	623.400
b) Dirigenti dello Stato e delle Aziende autonome. Professori ordinari dell'Università	fino al 1° gennaio 1976	20,30	687.900
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	14,80	501.600
	dal 2 gennaio 1977 al 1° gennaio 1979	19,20	650.400
c) Dirigenti militari ed equiparati (ufficiali di grado non inferiore a colonnello e funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale)	fino al 1° gennaio 1976	24,50	830.100
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	18,70	633.600
	dal 2 gennaio 1977 al 1° gennaio 1979	22,90	775.800
	dal 2 gennaio 1979 al 13 luglio 1980	4,00	135.600
d) Professori incaricati esterni ed assistenti di ruolo dell'Università	fino al 1° ottobre 1973	35,80	1.212.900
	dal 2 ottobre 1973 al 1° gennaio 1976	31,30	1.060.500
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1978	25,70	870.900
e) Personale direttivo, docente e non docente, della scuola esclusa l'Università	fino al 1° settembre 1973	17,00	576.000
	dal 2 settembre 1973 al 1° gennaio 1976	11,60	393.000
	dal 2 gennaio 1976 al 1° giugno 1977	4,00	135.600
f) Personale non dirigente dello Stato, dell'ANAS, del Corpo dei vigili del fuoco e non docenti dell'Università, professori ordinari delle Università non equiparati ai dirigenti	fino al 1° gennaio 1973	17,20	582.900
	dal 2 gennaio 1973 al 1° gennaio 1976	11,60	393.000
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1978	5,70	193.200
g) Militari delle forze armate o dei corpi di polizia, di grado inferiore a colonnello, funzionari di pubblica sicurezza ed appartenenti al corpo di polizia femminile non dirigenti	fino al 1° gennaio 1973	33,80	1.145.100
	dal 2 gennaio 1973 al 1° gennaio 1976	29,90	1.013.100
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1978	23,60	799.500

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Categoria di pensionati	Date di decorrenza della pensione del dipendente o del dante causa per le pensioni di reversibilità	Aumenti percentuali sulla pensione annua lorda	Integrazione in misura fissa annua
h) Personale non dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato	fino al 1° luglio 1973	18,00	609.900
	dal 2 luglio 1973 al 1° gennaio 1976	10,00	338.700
	dal 2 gennaio 1976 al 1° luglio 1977	7,80	264.300
	dal 2 luglio 1977 al 1° ottobre 1978	3,00	101.700
i) Personale non dirigente dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni	fino al 1° aprile 1973	19,20	650.400
	dal 2 aprile 1973 al 1° gennaio 1976	12,20	413.400
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	6,80	230.400
	dal 2 gennaio 1977 al 1° maggio 1978	3,20	108.300
l) Personale non dirigente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici	fino al 1° aprile 1973	16,50	559.200
	dal 2 aprile 1973 al 1° gennaio 1976	10,40	352.500
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	4,60	156.000
	dal 2 gennaio 1977 al 1° maggio 1978	2,00	67.800
m) Personale non dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato	fino al 1° luglio 1973	18,20	616.800
	dal 2 luglio 1973 al 1° gennaio 1976	11,40	386.400
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	5,50	186.300
	dal 2 gennaio 1977 al 1° luglio 1977	4,00	135.600

N. 858**ART. 1.**

Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 6, 101 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed avente titolo, a norma dell'articolo 152 della legge medesima alla valutazione dell'intera anzianità di servizio, è riliquidato secondo le norme del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391 e

del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

ART. 2.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire venti miliardi, si farà fronte con la somma residua dello stanziamento di lire 1.703 miliardi di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.

N. 983**ART. 1.**

Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione della totale anzianità di servizio a norma dell'articolo 152 della legge medesima, è riliquidato secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in leg-

ge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, numero 432.

ART. 2.

All'onere finanziario previsto dalla presente legge, valutato in lire venti miliardi si fa fronte con la somma residua dai 1.703 miliardi prevista dal decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, e mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1983 e 1984.

N. 1480**ART. 1.**

(Aggiornamento delle pensioni dei pubblici dipendenti).

Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, spettanti per le cessazioni dal servizio relative ai periodi indicati negli articoli seguenti, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1983 di un importo determinato in base alle aliquote percentuali stabilite dagli articoli medesimi da applicarsi sull'ammontare annuo lordo considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 le pensioni di cui al comma precedente sono aumentate, previo riassorbimento degli aumenti di cui al comma stesso, nelle misure percentuali e fisse e con riferimento ai comparti ed alle date di decorrenza dei trattamenti indicati nella tabella allegata alla presente legge. Per le pensioni di reversibilità l'aumento nella misura fissa spetta in ragione del 60 per cento.

Gli aumenti percentuali di cui ai commi precedenti sono da computare sull'importo delle singole pensioni in atto alla data del 1° gennaio 1983.

Gli aumenti di cui al presente articolo non spettano per le pensioni dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui al successivo articolo 17.

L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

ART. 2.

(Perequazione delle pensioni dei pubblici dipendenti).

Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, con esclusione di quelle spettanti al personale di cui al secondo comma e di quelle a carico delle Casse indicate nell'articolo 17 sono aumentate delle seguenti aliquote:

a) 50 per cento fino a lire un milione, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2 milioni e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza, per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, alle leggi 16 novembre 1973, n. 728, 27 dicembre 1973, n. 851, e 16 febbraio 1974, n. 57;

b) 25 per cento fino a lire un milione, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2 milioni e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza, per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive a quelle indicate nella lettera a), fino al 1° gennaio 1976;

c) 10 per cento fino a lire un milione e 5 per cento sull'eccedenza, per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1976 ed anteriori alle date di decorrenza giuridica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, ed alla legge 3 aprile 1979, n. 101.

Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e delle aziende autonome, al personale militare delle forze armate e dei corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello, ai funzionari di pubblica sicurezza con qualifi-

ca dirigenziale ed ai professori ordinari dell'università sono aumentate:

1) del 18 per cento, per le cessazioni dal servizio fino al 1° gennaio 1976 e per quelle comprese tra il 1° gennaio 1977 ed il 1° gennaio 1979;

2) del 13 per cento, per le cessazioni dal servizio comprese tra il 2 gennaio 1976 ed il 1° gennaio 1977.

ART. 3.

(Perequazione delle pensioni degli Istituti di previdenza).

Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° febbraio 1981, è aumentato applicando all'importo spettante al 31 dicembre 1981, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensioni di privilegio, le seguenti percentuali rispettivamente per le prime lire 4 milioni, per l'eccedenza fino a lire 8 milioni e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 40, del 30 e del 25 per cento, per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 1958;

b) del 30, del 25 e del 20 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965;

c) del 25, del 20 e del 15 per cento, per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1974;

d) del 20, del 15 e del 10 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

e) del 15, del 10 e del 5 per cento, per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 gennaio 1981.

Con effetto dal 1° gennaio 1983 gli importi indicati nella tabella unita alla legge 27 aprile 1981, n. 167, sono aumen-

tati, per la Cassa pensioni ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori del 20 per cento.

Gli importi degli aumenti di cui al comma precedente sono maggiorati del 50 per cento con effetto dal 1° gennaio 1984.

Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo sono a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.

Le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e quelle di reversibilità dei loro aventi causa sono raddoppiate con decorrenza dal 1° gennaio 1983. Dalla stessa data si applicano alle predette pensioni le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

ART. 4.

Alla corresponsione dei benefici previsti dalla presente legge provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione, sulla base dei dati risultanti dai propri atti e da apposite dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

È fatto obbligo alle amministrazioni centrali e agli uffici periferici che provvedono alla concessione delle pensioni di indicare, sul provvedimento e sugli altri atti in base ai quali viene attribuito il trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, oltre all'anzianità utile considerata ai fini della determinazione del trattamento stesso e alla data di nascita dell'interessato, anche il livello, la qualifica e la classe di retribuzione, il numero degli anni di servizio richiesto per il conseguimento della pensione massima nonché l'età prevista dallo specifico ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti. Verificandosi quest'ultima circostanza, il competente ufficio dovrà farne esplicita menzione nel provvedimento concessivo della pensione.

ART. 5.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta in conto entrata tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è elevata all'8,25 per cento.

Con la stessa decorrenza la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è elevata all'8,25 per cento.

Per le domande di riscatto presentate dal primo del mese successivo a quello d'entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della già menzionata legge 29 aprile 1976, n. 177, è elevato all'8,25 per cento.

Con effetto dalla data indicata nei commi precedenti il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate è fissato al 6,30 per cento della retribuzione annua contributiva.

ART. 6.

Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inqua-

drato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101, 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianità pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, è riliquidato, con decorrenza economica dal 1° gennaio 1983, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

ART. 7.

All'onere derivante dalla prima attuazione della presente legge, valutato per gli anni 1983 e 1984 rispettivamente in lire 600 miliardi e 1.200 miliardi, si provvede quanto a lire 150 miliardi per l'anno 1983 e a lire 300 miliardi per l'anno 1984 con l'aumento contributivo di cui al precedente articolo 5 e quanto a lire 450 miliardi per l'anno 1983 e a lire 900 miliardi per l'anno 1984 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A

CATEGORIA DI PENSIONATI	Date di decorrenza della pensione del dipendente o del dante causa per le pensioni di reversibilità	Aumenti percentuali sulla pensione annua lorda	Integrazione in misura fissa annua (lire)
a) Magistrati ordinari e amministrativi e della giustizia militare. Avvocati e procuratori dello Stato.	fino all'1-1-1976	17	569.100
	dal 2-1-1976 all'1-1-1977	15	508.200
	dal 2-1-1977 all'1-1-1979	18	623.400
b) Dirigenti dello Stato e delle Aziende autonome. Professori ordinari delle università.	fino all'1-1-1976	20	687.900
	dal 2-1-1976 all'1-1-1977	15	501.600
	dal 2-1-1977 all'1-1-1979	19	650.400
c) Dirigenti militari ed equiparati. (Ufficiali di grado non inferiore a tenente colonnello e funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale).	fino all'1-1-1976	24	830.000
	dal 2-1-1976 all'1-1-1977	19	633.600
	dal 2-1-1977 all'1-1-1979	23	775.800
	dal 2-1-1979 al 13-7-1980	4	135.600
d) Professori incaricati esterni con assistenti di ruolo dell'università.	fino all'1-10-1973	36	1.212.900
	dal 2-10-1973 all'1-1-1976	31	1.060.500
	dal 2-1-1976 all'1-1-1978	26	870.900
e) Personale direttivo, docente e non docente, della scuola, esclusa l'università.	fino all'1-9-1973	17	576.000
	dal 2-9-1973 all'1-1-1976	12	393.000
	dal 2-1-1976 all'1-6-1977	4	135.600
f) Personale non dirigente dello Stato, dell'ANAS e non docente dell'università e personale non dirigente del Corpo vigili del fuoco con trattamento a totale carico dello Stato.	fino all'1-1-1973	17	582.900
	dal 2-1-1973 all'1-1-1976	12	393.000
	dal 2-1-1976 all'1-1-1978	6	193.200
g) Militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia, di grado inferiore a colonnello, funzionari di pubblica sicurezza ed appartenenti al Corpo di polizia femminile non dirigenziale.	fino all'1-1-1973	34	1.145.100
	dal 2-1-1973 all'1-1-1976	30	1.018.100
	dal 2-1-1976 all'1-1-1978	24	799.500
h) Personale non dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.	fino all'1-7-1973	18	609.900
	dal 2-7-1973 all'1-1-1976	10	338.700
	dal 2-1-1976 all'1-7-1977	8	264.300
	dal 2-7-1977 all'1-10-1978	3	101.700
i) Personale non dirigente dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.	fino all'1-4-1973	19	650.400
	dal 2-4-1973 all'1-1-1976	12	413.400
	dal 2-1-1976 all'1-1-1977	7	230.400
	dal 2-1-1977 all'1-5-1978	3	108.300
	dal 2-5-1978 all'1-1-1979	2	64.500
l) Personale non dirigente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.	fino all'1-4-1973	16	559.200
	dal 2-4-1973 all'1-1-1976	10	352.500
	dal 2-1-1976 all'1-1-1977	5	156.000
	dal 2-1-1977 all'1-5-1978	1	50.700
m) Personale non dirigente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.	fino all'1-7-1973	18	616.800
	dal 2-7-1973 all'1-1-1976	11	386.400
	dal 2-1-1976 all'1-1-1977	5	186.300
	dal 2-1-1977 all'1-7-1977	4	135.600

N. 1559**ART. 1.**

È istituita la Cassa per le pensioni ai dipendenti statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

ART. 2.

Il fine della Cassa di cui all'articolo precedente è, oltre quello di assicurare il trattamento pensionistico conseguente alla cessazione dell'impiego, anche quello di adeguare costantemente, nella misura stabilita dalle leggi in vigore per il pubblico impiego, la pensione base annua lorda ai miglioramenti retributivi pensionabili conseguiti periodicamente dal personale in servizio avente la stessa qualifica o inquadrato nel medesimo livello con pari anzianità di lavoro.

ART. 3.

La Cassa di cui all'articolo 1 ha inoltre lo scopo di facilitare l'acquisto di case di abitazione mediante la concessione al personale civile e militare dello Stato in pensione o in servizio di mutui agevolati con intervento dello Stato, nei limiti consentiti dalle annuali disponibilità.

ART. 4.

Per lo svolgimento dei suindicati fini, la Cassa gestisce:

- a) il fondo pensioni;
- b) il fondo cassa.

ART. 5.

Il patrimonio della Cassa è costituito da:

- 1) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

- 2) disponibilità liquide;
- 3) beni immobili;
- 4) anticipazioni mutui attivi e passivi e altri crediti e debiti;
- 5) fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni;
- 6) fondi di riserva.

ART. 6.

Le entrate della Cassa sono costituite dai seguenti contributi, riferiti alle retribuzioni ed alle pensioni dei dipendenti dello Stato lorde ed integre da eventuali riduzioni e sospensioni, a qualsiasi titolo corrisposte:

- a) nella misura del 17,70 per cento, a carico dello Stato;
- b) nella misura del 7,60 per cento a carico dei dipendenti (cioè 7 per cento + 2,50 per cento ENPAS = 9,50 per cento rapportato ai dieci decimi della retribuzione = 7,60 per cento);
- c) nella misura e secondo il carico anzidetto, nei casi di riscatto facoltativamente valutati per il trattamento di quiescenza;
- d) dello 0,50 per cento a carico del personale in quiescenza.

Il fondo, inoltre, è alimentato:

- 1) dal reddito netto degli investimenti di capitale;
- 2) da lasciti e donazioni;
- 3) dal riversamento alla Cassa dei contributi versati annualmente alla GESCAL;
- 4) da eventuali altre entrate.

ART. 7.

I fondi della Cassa sono amministrati da un consiglio composto:

- 1) da un dirigente generale del Tesoro, delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di presidente;

2) da un dirigente generale in rappresentanza del Ministro delle finanze;

3) da un consigliere di Stato;

4) da un consigliere della Corte di cassazione;

5) da un consigliere della Corte dei conti;

6) da cinque rappresentanti sindacali delle diverse categorie e degli impiegati dello Stato nominati dai sindacati più rappresentativi delle categorie stesse;

7) da un rappresentante nominato dalle associazioni dei magistrati;

8) da un rappresentante nominato dalle associazioni militari d'arma;

9) da un rappresentante nominato dalle associazioni di pensionati.

ART. 8.

Il consiglio di amministrazione:

a) delibera sulla gestione dei fondi della Cassa;

b) forma ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della gestione dei fondi della Cassa;

c) propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adeguamento della misura dei contributi alle esigenze della Cassa, fermo restando il rapporto fra quanto è a carico dello Stato e quanto è a carico dei dipendenti ai sensi del precedente articolo 6.

All'adeguamento di cui alla lettera c) si provvede con inserimento della variazione nella legge finanziaria.

Il consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni ed ha sede presso il Ministero del tesoro al quale è affidata l'esecuzione delle delibere del consiglio ed ogni adempimento connesso all'emanazione dei vari provvedimenti ministeriali di liquidazione dei trattamenti pensionistici e all'adeguamento periodico dei trattamenti stessi.

ART. 9.

Gli atti di amministrazione sono sottoposti al controllo della ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro e della Corte dei conti.

Il conto consuntivo è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in allegato al bilancio consuntivo annuale dello Stato.

ART. 10.

Il regolamento generale per la gestione dei fondi della Cassa è formulato dal consiglio di amministrazione ed approvato, udita la Corte dei conti e su parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle finanze.

ART. 11.

La presente legge non si applica al personale delle aziende autonome dello Stato.

ART. 12.

In attesa della costituzione e del funzionamento del consiglio di amministrazione della Cassa, di cui al precedente articolo 7, valgono le disposizioni concernenti la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

ART. 13.

Con riferimento all'articolo 6, al fondo pensioni per il funzionamento iniziale deve essere versato un contributo straordinario della misura del 5 per cento a carico dei dipendenti e dell'1 per cento a carico del personale in quiescenza entro il quarto mese dall'entrata in vigore della presente legge. La misura straordinaria a carico dello Stato è stabilita dal Ministro del tesoro previa delibera del consiglio di amministrazione.

N. 1732

ART. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1984, le pensioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono aumentate secondo le decorrenze, le misure percentuali e fisse e con riferimento ai periodi di tempo indicati per le singole categorie di pensionati dalla tabella allegata alla presente legge.

Per le pensioni di reversibilità l'aumento fisso spetta nella misura del 60 per cento.

Gli aumenti percentuali sono comunque da computare sull'importo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1981.

Dalla stessa data si applicano alle predette pensioni le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è a carico del fondo e della Cassa predetti.

Ai pensionati di cui al primo comma, appartenenti a categorie non specificate nella tabella allegata, gli aumenti spettano nelle misure stabilite per il personale indicato alla lettera f) della tabella stessa.

ART. 2.

Le pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° febbraio 1981 e spettanti al 1° gennaio 1983, sono aumentate applicando le seguenti percentuali sull'importo lordo considerato alla data del 31 gennaio 1981,

con esclusione dell'indennità integrativa speciale delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente per le prime lire 4.000.000 per l'eccedenza fino a lire 8.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 40, del 30 e del 25 per cento, per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 1958;

b) del 30, del 25 e del 20 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965;

c) del 25, del 20 e del 15 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1974;

d) del 20, del 15 e del 10 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

e) del 15, del 10 e del 5 per cento, per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 gennaio 1981.

Gli aumenti di cui al precedente comma sono corrisposti nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1984 e nella misura del restante 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1985.

Con effetto dal 1° gennaio 1984, gli importi indicati nella tabella allegata alla legge 27 aprile 1981, n. 167, sono aumentati per le pensioni della Cassa per le pensioni degli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari del 20 per cento.

Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo sono a carico delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.

ART. 3.

Per le casse pensioni di cui al primo comma del precedente articolo 2 con effetto dal 1° gennaio 1984, la retribuzione annua contributiva, definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli elementi fissi e continuativi dovuti come re-

munerazione per l'attività lavorativa relativa al posto ricoperto.

A partire dal 1° gennaio 1984 nei casi di variazione di carattere generale del trattamento economico di attività di servizio a favore delle categorie di dipendenti iscritti alle Casse per le pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, le nuove retribuzioni sono assoggettate a contributo, anche nel corso dell'anno, dalla data di effetto dei miglioramenti stessi.

Le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e quelle di reversibilità dei loro aventi causa sono raddoppiate con decorrenza dal 1° gennaio 1983.

ART. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1984 la ritenuta in conto entrata tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è elevata all'8,25 per cento.

Con la stessa decorrenza la ritenuta per il fondo pensioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è elevata all'8,25 per cento.

Per le domande di riscatto presentate dalla data del 1° luglio 1984 il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, è elevato all'8,25 per cento.

Con effetto dal 1° luglio 1984 il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate è fissato al 6,30 per cento della retribuzione annua contributiva.

Resta salva la competenza del Ministero del tesoro ai sensi del settimo comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

ART. 5.

A decorrere dal 1° luglio 1985, le pensioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono collegate, indipendentemente dalla data di decorrenza, al trattamento di attività del personale delle rispettive categorie.

In tale trattamento si intendono compresi gli acconti attribuiti nelle more della definizione dei contratti triennali.

ART. 6.

L'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo 2 è valutato in lire 600 miliardi per l'anno 1984 e in lire 1.200 miliardi per l'anno 1985.

A tali spese si fa fronte in parte con le maggiori entrate di cui al precedente articolo 4 e per la restante parte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) per l'esercizio 1984-85.

TABELLA

Categoria di pensionati	Date di decorrenza della pensione dei dipendenti e del dante causa per le pensioni di reversibilità	dal 1° gennaio 1984		dal 1° gennaio 1985	
		Aumento percentuale	Aumento in misura fissa	Aumento percentuale	Aumento in misura fissa
a) Magistrati ordinari amministrativi e della giustizia militare. Avvocati e procuratori dello Stato	fino al 1° gennaio 1976 dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977 dal 2 gennaio 1977 al 1° gennaio 1979	8,40 7,50 9,20	284.550 254.100 311.700	8,40 7,50 9,20	284.550 254.100 311.700
b) Dirigenti dello Stato e delle aziende autonome. Professori ordinari della università	fino al 1° gennaio 1976 dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977 dal 2 gennaio 1977 al 1° gennaio 1979	10,15 7,40 9,60	343.950 250.800 325.200	10,15 7,40 9,60	343.950 250.800 325.200
c) Dirigenti militari ed equiparati. (Ufficiali di grado non inferiore a colonnello e funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale)	fino al 1° gennaio 1976 dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977 dal 2 gennaio 1977 al 1° gennaio 1979 dal 2 gennaio 1979 al 13 luglio 1980	12,25 9,35 11,45 2,00	415.050 316.800 387.900 67.800	12,25 9,35 11,45 2,00	415.050 316.800 387.900 67.800
d) Professori incaricati esterni ed assistenti di ruolo della università	fino al 1° ottobre 1973 dal 2 ottobre 1973 al 1° gennaio 1976 dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1978	17,90 15,65 12,85	606.450 530.250 435.450	17,90 15,65 12,85	606.450 530.250 435.450
e) Personale direttivo, docente e non docente, della scuola esclusa l'università	fino al 1° settembre 1973 dal 2 settembre 1973 al 1° gennaio 1976 dal 2 gennaio 1976 al 1° giugno 1977	8,50 5,80 2,00	288.000 196.500 67.800	8,50 5,80 2,00	288.000 196.500 67.800
f) Personale non dirigente dello Stato, dell'ANAS, del Corpo dei vigili del fuoco e non docente dell'università. Professori ordinari delle università non equiparati ai dirigenti	fino al 1° gennaio 1973 dal 2 gennaio 1973 al 1° gennaio 1976 dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1978	8,60 5,80 2,85	291.450 196.500 96.600	8,60 5,80 2,85	291.450 196.500 96.600

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA

Categoria di pensionati	Date di decorrenza della pensione dei dipendenti e del dante causa per le pensioni di reversibilità	dal 1° gennaio 1984		dal 1° gennaio 1985	
		Aumento percentuale	Aumento in misura fissa	Aumento percentuale	Aumento in misura fissa
g) Militari delle forze armate o dei corpi di polizia, di grado inferiore a colonnello funzionari della polizia di Stato ed appartenenti al corpo di polizia femminile non dirigenti	fino al 1° gennaio 1973	16,90	572.550	16,90	572.550
	dal 2 gennaio 1973 al 1° gennaio 1976	14,95	506.550	14,95	506.550
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1978	11,80	399.750	11,80	399.750
	dal 2 gennaio 1978 al 13 luglio 1980	5,50	171.150	5,50	171.150
h) Personale non dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato	fino al 1° luglio 1973	9,00	304.950	9,00	304.950
	dal 2 luglio 1973 al 1° gennaio 1976	5,00	169.350	5,00	169.350
	dal 2 gennaio 1976 al 1° luglio 1977	3,90	132.150	3,90	132.150
	dal 2 luglio 1977 al 1° ottobre 1978	1,50	50.850	1,50	50.850
i) Personale non dirigente dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni	fino al 1° aprile 1973	9,60	325.200	9,60	325.200
	dal 2 aprile 1973 al 1° gennaio 1976	6,10	206.700	6,10	206.700
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	3,40	115.200	3,40	115.200
	dal 2 gennaio 1977 al 1° maggio 1978	1,60	54.150	1,60	54.150
l) Personale non dirigente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici	fino al 1° aprile 1973	8,25	279.600	8,25	279.600
	dal 2 aprile 1973 al 1° gennaio 1976	5,20	176.250	5,20	176.250
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	2,30	78.000	2,30	78.000
	dal 2 gennaio 1977 al 1° maggio 1978	1,00	33.900	1,00	33.900
m) Personale non dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato	fino al 1° luglio 1973	9,10	308.400	9,10	308.400
	dal 2 luglio 1973 al 1° gennaio 1976	5,70	193.200	5,70	193.200
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	2,75	93.150	2,75	93.150
	dal 2 gennaio 1977 al 1° luglio 1977	2,00	67.800	2,00	67.800